

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO**RELATIVO ALLA CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER I****SERVIZI DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED****ARCHITETTURA****LOTTO N. 9 ASL CN1 – OSPEDALE DI CEVA (CN)****CUP I81B21007310006 - CIG 9113544E69****OP 2022/1 M6.C2 I. 1.2. “VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)” - CIG DERIVATO 9671459472 -****TRA**

Azienda Sanitaria Locale CN1 con sede legale in CUNEO (CN) e domiciliata ai fini del presente atto in Cuneo (CN), Via Carlo Boggio n. 12, (CN), CAP 12100, C.F. e P. IVA 01128930045, PEC: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it in persona dell'Ing. Ivo GAMBONE nella sua qualità di Direttore della S.C. Servizio Tecnico e Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche “Azienda” o “Amministrazione Contraente”)

E

L'RTP “STUDIO PROGETTO S.R.L.”, con sede legale in Roma, via dei Gonzaga n. 203, P. IVA 09547691007 nella sua qualità di impresa **mandataria** capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alle **mandanti**: “PEGASO S.R.L.” con sede legale in Roma, Via del Circo Massimo n. 7, P. IVA 07719571007; “EN7 S.R.L. - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA” con sede legale in Bologna, via Bagni di Mario n. 13, P. IVA 03195951201; “EUCLIDE S.R.L.” con sede legale in

Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 68 P. IVA 09720920017; DOTT. ING.

DONATO CARLEA con studio in Roma, via Valle della noce n.39, C.F.

CRLDNT53B27I293C e P.IVA 08500181006; DOTT. ING. DAMIANO

BONOMELLI con studio in Cevo (BS), via Roma n. 15, C.F.

BNMDMN81R04B157V e P.IVA 03287740983 (nel seguito per brevità

congiuntamente anche “Affidatario” o “Appaltatore”)

PREMESSO CHE

a) S.C.R.- Piemonte S.p.A. e l’Affidatario hanno sottoscritto una Convenzione in Accordo Quadro per l’affidamento delle attività di progettazione a vari livelli, di Direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di assistenza al collaudo e di verifica ex art. 26 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., inerenti agli interventi antisismici delle strutture ospedaliere della Regione Piemonte (gara 16-2022)”

b) è stata verificata la capienza economica per l’attivazione del presente Contratto Attuativo nell’ambito della Convenzione in Accordo Quadro di cui al punto precedente;

c) in data 22/02/2022 il Responsabile Unico del Procedimento (Arch. Patrizia Simondi, dirigente in ruolo della SC Servizio Tecnico ASL CN1), per conto dell’Amministrazione Contraente ha inviato una Richiesta d’Ordine all’Affidatario, per il servizio di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per la realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e/o miglioramento derivanti dagli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica sul P.O. di Ceva (CN);

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – AMBITO APPLICATIVO

1. Il presente Contratto attuativo integra e completa l'Accordo Quadro così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l'Accordo Quadro stesso e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel caso in cui essi non siano materialmente allegati.

3. Si rimanda alle definizioni di cui all'art. 2 dell'Accordo Quadro.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente Contratto attuativo l'Amministrazione contraente affida all'**Appaltatore**, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all'art. 3. del Contratto, l'Appalto per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (**PFTE**) secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d'Ordine e relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

2. L'Affidatario, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo quanto specificato nella richiesta d'offerta, e segnatamente:

- **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)**

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Prestazionale, nell'appendice al contratto e negli atti di gara.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

1. Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto calcolato in base al D.M. 17/06/2016 e s.m.i. è pari a Euro 56.305,60 (al lordo del ribasso offerto pari a 25,53%), oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se

dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge.

2. Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto sulla base delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato prestazionale a base gara.

3. Il Corrispettivo di cui al precedente comma 1 si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato ai successivi commi 5 e 6, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

5. L'effettivo corrispettivo delle prestazioni di Euro 56.305,60, viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016 e s.m.i, **depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara (25,53%)**; risulta pertanto un importo contrattuale "a corpo" pari a Euro 41.930,78 oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge.

ART. 4 – PAGAMENTI

1. Ferma restando, da parte dell'Amministrazione contraente la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il Corrispettivo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- anticipazione nella misura 20% (venti per cento), da corrispondere, su richiesta scritta da parte dell'aggiudicatario e previa consegna di idonea

garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

- 90% dell'importo contrattuale relativo alla prestazione al momento della consegna di tutti gli elaborati relativi al progetto di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

- saldo dell'importo complessivo alla formale approvazione da parte dell'Azienda (previa verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice) della relativa fase progettuale.

2. L'Affidatario, svolte le attività, preparerà per il RUP e, se nominato, per il DEC, un resoconto dei servizi svolti, il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. Dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato all'Affidatario per l'emissione della fattura.

3. I pagamenti per l'esecuzione dei Servizi a favore dell'Affidatario e (in caso di pagamento diretto ex art-105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture. L'ammontare della fattura dell'Affidatario dovrà riportare l'importo del certificato di pagamento.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Amministrazione Contraente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Affidatario e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Affidatario e subcontraenti e inviata al seguente indirizzo mail: protocollo@ascln1.legalmailPA.it

a) Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Affidatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

c) Qualora l'Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Affidatario, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Affidatario, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione Contraente.

5. Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Affidatario o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione Contraente, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, la stessa tratterrà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Affidatario o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente applicherà quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

6. Alla comunicazione dell'ultimazione del Servizio da parte dell'Affidatario, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto esposto nella relazione consegnata dall'Affidatario, del **Certificato di Ultimazione Servizio**. I Reclami dell'Affidatario sul Conto finale e la relazione del RUP sul conto finale sono regolamentati come di seguito

riportato. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle già formulate durante lo svolgimento delle attività, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 206 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

7. Le fatture dovranno essere inviate allo SDI (Sistema di Interscambio del MEF) e riportare i riferimenti del BSE, ed essere intestate a ASLCN1 – sede legale Cuneo Via Carlo Boggio 12 in quanto soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è VVECFU. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

8. L’Affidatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle

persone delegate ad operare sul conto sono presenti nell'Accordo Quadro. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

9. L'Affidatario si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

10. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 11 dell'Accordo Quadro.

11. L'Affidatario si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene applicabile all'Ente, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni

eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l'Amministrazione Contraente.

ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO

L'Affidatario ha indicato la composizione del Gruppo di Lavoro come di seguito indicato:

GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE:

Coordinatore generale dell'attività di progettazione e Responsabile dell'Accordo Quadro: Ing. Donato Carlea nato il 27/02/1953 a Sant'Antimo (NA), CRLDNT53B27I293C. Abilitazione n.6828 dal 08/01/1979 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. Qualifica: Libero Professionista

Progettista Opere Civili: Arch. Barbara Cimino nata il 27/09/1963 a Isernia, CMNBBR63P67E335W. Abilitazione n.72 dal 17/09/1990 Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Isernia. Qualifica: Dipendente PEGASO Srl.

Professionista Architetto Paesaggista nei casi di interventi sottoposti a vincolo: Arch. Pietro Reali nato il 29/06/1953 a Roma, RLEPTR53H29H501U. Abilitazione n.6000 dal 18/11/1981 Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Legale Rappresentante, Socio, Direttore

Tecnico di STUDIO PROGETTO SRL.

Progettista Strutturista: Ing. Cristina Mazzette nata il 12/12/1978 a Bologna (BO), MZZCST78T52A944A. Abilitazione n.6846/A dal 25/01/2005 Ordine degli Ingegneri di Bologna. Qualifica: Socio, Direttore Tecnico e Consigliere del CdA (EN7 Srl).

Progettista impiantista esperto in impianti meccanici a fluido a servizio delle Costruzioni: Ing. Damiano Bonomelli nato il 04/10/1981 a Brescia (BS),

BNMDMN81R04B157V. Abilitazione n.5429 dal 27/10/2010 Ordine degli

Ingegneri di Brescia. Qualifica: Direttore Tecnico (EUCLIDE Srl).

Progettista impiantista esperto in impianti elettrici e speciali a servizio delle

costruzioni: Ing. Gian Carlo Piccoli nato il 28/03/1960 a Torino (TO),

PCCGCR60C28L219N. Abilitazione n.184 dal 05/04/1991 Ordine degli

Ingegneri di Isernia. Qualifica: Rappresentante Legale PEGASO Srl.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Arch. Paolina

Marinova Tiholova nata il 08/10/1956 a Sofia (Bulgaria),

THLPNM56R48Z104A. Abilitazione n.11960 dal 10/11/1997 Ordine degli

Architetti di Roma e Provincia. Qualifica: Responsabile attività progettuali e

Coordinamento della sicurezza presso STUDIO PROGETTO Srl.

GIOVANE PROFESSIONISTA: Ing Alessandra Lavè nata il 20/04/1993 a

Battipaglia (SA), LVALSNN93D60A717F. Abilitazione n.13825 dal

01/04/2019 Ordine degli Ingegneri di Torino. Qualifica: Dipendente

EUCLIDE Srl.

GRUPPO DI LAVORO DIREZIONE LAVORI:

Direttore dei Lavori e Responsabile Accordo Quadro: Arch. Pietro Reali, nato

il 29/06/1953 a Roma, RLEPTR53H29H501U. Abilitazione n.6000 dal

18/11/1981 Ordine Roma e Provincia. Qualifica: Legale Rappresentante,

Socio, Direttore Tecnico di STUDIO PROGETTO Srl.

Direttore Operativo Strutture: Ing. Andrea Gnudi, nato il 30/08/1971 a

Bologna (BO), GNDNDR71M30A944Q. Abilitazione n.5639/A dal

26/01/1999 Ordine degli Ingegneri di Bologna. Qualifica: Rappresentante

Legale EN7 Srl.

Direttore Operativo Impianti: Ing. Damiano Bonomelli, nato il 04/10/1981 a

Brescia (BS), BNMDMN81R04B157V. Abilitazione n.5429 dal 27/10/2010

Ordine degli Ingegneri di Brescia. Qualifica: Direttore Tecnico EUCLIDE Srl.

Ispettore di cantiere: Arch. Silvia Quaranta, nata a Castel di Sangro (AQ) il

09/06/1989. Abilitazione n. 9470 dal 22/02/2015 all'albo degli Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. Qualifica:

Project manager e Consigliere del CdA (EUCLIDE Srl).

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 del D.lgs

81/2008: Arch. Paolina Marinova Tiholova, nata il 08/10/1956 a Sofia

(Bulgaria), THLPNM56R48Z104A. Abilitazione n.11960 dal 10/11/1997

Ordine degli Architetti di Roma e Provincia Qualifica: Responsabile attività

progettuali e coordinamento della sicurezza presso Studio Progetto Srl.

Nel gruppo di progettazione sono state anche individuate le seguenti figure

chiave (come da indicazione del disciplinare di gara al sub criterio C.2) per

l'elevata professionalità, competenza ed esperienza:

PROGETTISTA STRUTTURALE – ING. CRISTINA MAZZETTE

PROGETTISTA ARCHITETTONICO E PAESAGGISTA – ARCH. PIETRO

REALI

PROGETTISTA IMPIANTISTA ESPERTO IN IMPIANTI A FLUIDO –

ING. DAMIANO BONOMELLI

PROGETTISTA IMPIANTISTA ESPERTO IN IMPIANTI ELETTRICI –

ING. GIAN CARLO PICCOLI

2. L’Affidatario si impegna a non modificare il Gruppo di Lavoro e a non

sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per

cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a

seguito di una procedura concordata con l’Amministrazione Contraente e

formalizzata per iscritto.

ART. 6 – ELABORATI E PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Gli elaborati minimi richiesti all’Affidatario per l’espletamento dell’incarico sono quelli elencati all’art. 2 punto A dell’“APPENDICE AL CONTRATTO”.

2. Al Contraente viene richiesto anche:

- la consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica su supporti informativi digitali, con formattazione PDF corredata da “firma digitale” ed una copia cartacea di tutti gli elaborati richiesti;

- la partecipazione a tutti gli incontri che si rendessero necessari per l’ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni;

- la predisposizione di tutti gli elaborati aggiuntivi eventualmente richiesti in tali sedi;

- l’avvio dei contatti preliminari con gli Enti al fine di recepire le loro eventuali indicazioni preordinate al rilascio dei pareri e nulla osta di competenza;

- la presenza a tutte le fasi del contraddittorio per l’attività di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 commi 3, 4 e 6 del Codice.

ART. 7 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI - PENALI

1. La durata del presente Contratto Attuativo, fatti salvi imprevisti, è fissata, nel rispetto dei termini di cui all’art. 4 del Capitolato Prestazionale, in complessivi 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di cui all’ordine di servizio del RUP, come meglio disciplinati nella Richiesta d’Ordine. Sono fatte salve le maggiori tempistiche che dovessero rendersi necessarie per eventuali richieste di integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti, i riscontri alle quali dovranno pervenire entro

e non oltre 5 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione/condivisione della richiesta di integrazioni/modifiche.

2. Il mancato rispetto dei termini individuati nella Richiesta d'Ordine dovuto a causa imputabile all'Affidatario comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo di cui all'art. 3 del presente contratto, per ogni ulteriore giorno di ritardo maturato dopo la scadenza di un periodo di tolleranza, o "franchigia", di cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine di adempimento cui al medesimo. L'importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto all'atto dell'autorizzazione, da parte del RUP, al pagamento della fattura. L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% del corrispettivo di cui all'articolo 3 del presente contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.

3. In nessun caso, l'Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione del servizio stesso.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Richiesta d'Ordine, nel presente Contratto e nel Capitolato Prestazionale; in tal caso l'Azienda applica le penali sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di

forza maggiore non imputabili all'Appaltatore.

6. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto attuativo quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

**ART. 8 - CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
DEI SERVIZI**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione, vigileranno che l'esecuzione dei Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.

2. I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione in Accordo Quadro.

ART. 9 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DELL'INCARICO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione Contraente che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

ART. 10 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi della

Committente, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire alla Committente medesima tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

L'AFFIDATARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.